

CAPITOLATO TECNICO

**Fornitura sperimentale in accordo quadro multifornitore per sistemi di postura modulari
per gli utenti in età EVOLUTIVA aventi diritto - codice ISO 18.09.39.xxx**

OGGETTO E CARATTERISTICHE

Oggetto del presente documento è l'acquisizione di sistemi di postura modulari per gli utenti in età EVOLUTIVA aventi diritto residenti nell'ambito territoriale della Azienda USL della Romagna in base a prescrizione specialistica.

La gara è finalizzata all'individuazione di più Operatori Economici per la conclusione di un Accordo Quadro, con la fissazione delle condizioni di fornitura e senza la fissazione di quantitativi precisi (art. 59 comma 3 del D Lgs. 36/2023), i quali dunque potranno variare nell'ambito dei Contratti Applicativi in ragione delle effettive necessità sanitarie, al massimo fino all'importo pieno annuale. I quantitativi riportati, stimati in base ai consumi storici ed alle previsioni degli utilizzatori, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili legate alla particolare natura dell'attività clinica, nonché all'eventuale aggiornamento delle tecnologie. Con ciascuno degli operatori economici collocati nella graduatoria offerenti prodotti idonei si procederà alla conclusione di un Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 79 del D Lgs 36/2023 Allegato II.5 Parte B – punto 6 , è ammessa l'offerta fino ad un massimo di numero 2 modelli (modello “funzionalmente equivalente”).

Qualora più operatori economici offrano la stessa tipologia di ausilio, l'Accordo quadro sarà stipulato unicamente con quello che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso (somma costi rif. $a + b + c + d$) unicamente nel caso in cui tutte le ditte offerenti la stessa tipologia di ausilio abbiano presentato offerta per un solo modello.

(esempio: la ditta A offre modello 1 – la ditta B offre modello 1 – la ditta C offre modello 1 – sarà stipulato accordo quadro con la ditta offerente il prezzo più basso come somma costi rif. $a + b + c + d$);

Nel caso in cui le ditte offerenti abbiano presentato la stessa tipologia di ausilio per entrambi i modelli funzionalmente equivalenti, l'Accordo quadro sarà stipulato unicamente con quella che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso (somma costi rif. $a + b + c + d$) quale somma dei modelli offerti.

(esempio: la ditta A offre modello 1 e 2 – la ditta B offre modello 1 e 2 – sarà stipulato accordo quadro con la ditta offerente il prezzo più basso come somma costi rif. $a + b + c + d$) dei modelli 1+2.

Nel caso la medesima tipologia di ausilio sia stata offerta sia da ditte che abbiano offerto 2 modelli sia da ditte che abbiano offerto un solo modello, l'Accordo quadro sarà stipulato in ogni caso con la ditta che avrà presentato più di un modello, mentre tra le ditte che avranno presentato un solo modello si procederà alla stipula dell'Accordo quadro unicamente con quella che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso (somma costi rif. $a + b + c + d$).

(esempio: la ditta A offre il modello 1 – la ditta B offre il modello 1 + modello 2 – la ditta C offre modello 1 + modello 2 - sarà stipulato accordo quadro in ogni caso con la ditta B e C – sarà stipulato accordo quadro anche con la ditta A nel solo caso in cui abbia offerto il modello 1 al prezzo più basso).

Ciascun Accordo Quadro sarà stipulato per l'importo massimo fino a € 39.900,00 iva esclusa.

Si precisa che i contratti applicativi scaturenti da tutti gli Accordi Quadro non potranno superare l'importo complessivo massimo previsto per ogni lotto iva esclusa nell'arco di durata dell'accordo quadro annuale.

L'affidamento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli Operatori Economici risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente al bisogno mediante Contratti Applicativi (ordini), tenuto conto delle condizioni e modalità indicate nel presente documento. I Contratti Applicativi sono conclusi a tutti gli effetti tra l'amministrazione committente, da una parte, e l'Operatore Economico, dall'altra, e indicano la prestazione richiesta e ogni altro dettaglio/specificazione rilevante. Ai fini della presente fornitura, per Contratto Applicativo devono intendersi i singoli ordini di fornitura che saranno emessi dalla Stazione Appaltante per un valore nel complesso non oltre l'importo massimo previsto per ogni lotto. Detti ordini di fornitura disciplinano le effettive quantità prescritte dai medici prescrittori.

L'individuazione degli operatori economici con cui si procederà alla richiesta della prova sarà effettuata unicamente da parte dei medici prescrittori in funzione delle tipologie degli assistiti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1560, c. 2, c.c. ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (budget); ergo, "a consumo fino ad esaurimento", e dunque anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date di volta in volta in sede di ordine di fornitura. Il Contratto Applicativo deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell'Accordo Quadro, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'Accordo Quadro (Considerando 62 della Direttiva 2014/24/UE).

Con la stipula del Contratto Applicativo, ciascun Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

In particolare si richiede offerta idonea per utenti età evolutiva **nella taglia/ misura più piccola** per ciascuno dei seguenti riferimenti **a pena di esclusione**. Si precisa che per ogni riferimento è consentito presentare offerta al massimo per due modelli diversi e che, in caso non vengano offerti tutti e quattro i riferimenti, l'offerta non completa sarà considerata non idonea.

- a) **18.09.39.003 modulo posturale per capo**
- b) **18.09.39.006 modulo posturale per bacino**
- c) **18.09.39.009 modulo posturale per tronco**
- d) **18.09.39.012 modulo posturale per tronco/bacino**

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

L'azienda USL si riserva la possibilità di effettuare dei controlli sull'adeguatezza dei prodotti e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti descritti nella lettera di invito.

L'operatore economico dovrà indicare i tempi garantiti di consegna nel rispetto dei tempi massimi previsti nel paragrafo Documentazione tecnica – allegato. b)

Nell'offerta economica l'operatore economico, per ogni modello offerto, dovrà allegare il listino prezzi ufficiale e la % di sconto vincolante da applicare per l'acquisto di taglie/misure diverse da quella più piccola, impegnandosi a mantenere invariato il suddetto sconto/listino per tutta la durata del contratto. La ditta dovrà allegare per ogni modello la scheda ordine con il dettaglio di tutte le taglie/misure commercializzate.

La garanzia compresa nel prezzo di acquisto dovrà essere di 24 mesi data consegna.

L'offerta dovrà essere così suddivisa:

ai fini della valutazione del prezzo di offerta complessivo, si dovrà presentare la quotazione con prezzo unitario, così come riportato nella tabella nella configurazione base;

La ditta deve presentare l'offerta utilizzando lo schema in allegato indicando a pena di esclusione i seguenti elementi:

- **Costo unitario iva esclusa per ogni rif. a) b) c) d) offerto nella taglia/misura più piccola, indicando la % di sconto valida sul listino ufficiale, valido per tutte le misure; tale % si intende fissa dalla data di stipula del contratto. Tale costo deve essere comprensivo di consegna al Magazzino Unico della Ausl della Romagna sito a Bertinoro – Provincia Forlì-Cesena oppure presso un altro punto esterno individuato dalla Azienda USL della Romagna.**

Si precisa che il montaggio e l'adattamento sull'ausilio in uso dall'assistito sarà a carico di Tecnico Ortopedico del magazzino aziendale o di un fornitore esterno.

QUANTITA' E DURATA CONTRATTUALE
--

L'importo complessivo ammonta a € 39.9000,00 iva esclusa.

L'importo unitario stimato per ogni riferimento a) b) c) e d) è di € 600,00 iva esclusa.

Si precisa che tali importi sono stimati, pertanto non costituiscono base d'asta a pena di esclusione, ed è possibile offrire sistemi di postura anche di importo superiore.

Si procederà a determinare il numero esatto di ausili in oggetto in funzione del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria/e

La durata dell'accordo quadro è prevista per un periodo di nove mesi dalla data di stipula, con decorrenza dal 1/4/2024 in base al Decreto del Ministero della salute del 23/6/2023 sulle tariffe dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), in attuazione del DPCM 12 gennaio 2017.

Si prevede la clausola di eventuale risoluzione anticipata degli accordi quadro in caso di attivazione di specifica Convenzione da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-er.

Fino alla scadenza dell'accordo quadro la ditta è vincolata a mantenere i prezzi offerti.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Azienda Usl della Romagna può stipulare contratti applicativi con gli Operatori Economici facente parte dell'Accordo Quadro.

Si precisa che qualora alla scadenza prevista dell'accordo quadro, l'importo massimo di € 39.900,00 previsto non risulti esaurito, l'Azienda Usl si riserva la facoltà di procedere, previa conferma della disponibilità della ditta aggiudicataria, all'estensione temporale dell'accordo fino ad esaurimento dell'importo stesso.

La scelta del primo operatore economico da interpellare è a totale discrezione della equipe prescrittiva in funzione della tipologia e delle esigenze dell'utente ed in base alle caratteristiche tecniche dell'ausilio necessario.

SICUREZZA

I dispositivi offerti dovranno essere nuovi, di comprovata validità clinica e di documentata affidabilità, ed essere inoltre conformi alle Direttive e normative di riferimento e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza per il paziente.

COLLAUDO

La ditta dovrà collaborare per l'eventuale esecuzione del collaudo clinico come previsto dal DPCM 12/01/2017

INADEMPIENZE E PENALI

Si precisa che a seguito di n. 2 contestazioni (anche via mail) di episodi di ingiustificato mancato rispetto dei tempi di consegna e/o prova con T.O. indicati in offerta, l'Azienda Ausl della Romagna, discrezionalmente, potrà avvalersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

Pertanto al verificarsi del terzo episodio di mancato rispetto dei tempi garantiti la Stazione Appaltante, procederà alla messa in mora ad adempiere entro il termini 7gg solari, allo scadere dei quali, il contratto potrà, a discrezione della Stazione Appaltante, essere risolto immediatamente.

In caso di inadempienza contrattuale, anche parziale, qualora l'Azienda USL debba provvedere all'acquisto di prodotti simili sul mercato, addebiterà al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Si precisa che in esito alla presente indagine di mercato si procederà alla stipula di un Accordo Quadro con gli operatori che avranno presentato una offerta idonea come specificato nel paragrafo "oggetto e caratteristiche"

Con ciascuno operatore economico in graduatoria con il quale si procederà alla stipula dell'Accordo Quadro, alle condizioni sopraindicate, si procederà con affidamento diretto tramite mercato elettronico Intercenter. Si invitano pertanto gli O.E. eventualmente non iscritti a tale mercato a provvedere tempestivamente.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda USL della Romagna nei confronti del Fornitore, costituendo il medesimo Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti applicativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto specifico, in nessuna misura.

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

Dovrà essere inviata la seguente documentazione tecnica

ALLEGATO A: Documentazione tecnica

1A) allegare scheda d'ordine del modello offerto;

2A) *allegare schede tecniche.*

ALLEGATO B: Servizi Offerti

La ditta ai fini della presentazione dell'offerta dovrà prevedere e garantire **a pena di esclusione** almeno i seguenti servizi, producendo le dichiarazioni di seguito richieste:

1B) Tempi: la ditta dovrà indicare i tempi **garantiti per consegna presso il Magazzino Centrale Ausili ubicato a Bertinoro – via Ponara o altro punto esterno individuato dall'Azienda UsI della Romagna (max 15 giorni solari)**

2B) la ditta dovrà prevedere un periodo di **garanzia pari a 24 mesi**

Per agevolare le operazioni di verifica della stazione appaltante: (1) ogni documento deve recare sul frontespizio della prima pagina, numero e/o lettera di riferimento come sopra indicati;

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Responsabilità del fornitore:

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura in questione ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AUSL, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni

pretesa o molestia.

La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata della fornitura a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda U.S.L., ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda U.S.L. e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.